



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **07 (sette)** - del mese di **ottobre** alle ore **15:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 149 DEL TUEL, DI UN DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA N. 28/2024 REG. RIC. DEL T.A.R. REGIONALE – SEZ. PARMA

	F	C	A	F	C	A
MASSARI Marco	Si		DAVOLI Letizia		Si	
ANCESCHI Giovanni	Si		MARZIANI Mattia		Si	
BARILLI Cecilia	Si		MELIOLI Lorenzo		Si	
BONI Francesca	Si		PAGLIALONGA Cristian		Si	
CARBOGNANI Luisa	Si		VINCI Gianluca			
CASTAGNETTI Fausto	Si		BASSI Claudio		Si	
CORRADI Davide	Si		RINALDI Alessandro		Si	
FERRARI Giuliano	Si					
FRANCESCONI Ada	Si					
GANASSI Nando	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MACCHI Federico	Si					
MEDICI Nicolo'	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PADERNI Sara	Si		----- Assessori -----		Presenti	
PEDRAZZIOLI Claudio	Si		DE FRANCO Lanfranco		No	
RUOZZI Cinzia	Si		BONDAVALLI Stefania		Si	
MARTONARA Rosario	Si		BONVICINI Carlotta		Si	
MIGLIOLI Alessandro	Si		MAHMOUD Marwa		No	
BERTUCCI Gianni	Si		MIETTO Marco		No	
AGUZZOLI Fabrizio	Si		NEULICHEDL Roberto		Si	
DE LUCIA Dario In remoto	Si		PASINI Carlo		No	
MIGALE Carmine	Si		PRANDI Davide		Si	
TARQUINI Giovanni			RABITTI Annalisa			
ARAGONA Alessandro						

Consiglieri **Presenti:** **30** Assessori presenti: **4**
Favorevoli: **24**
Contrari: **6**
Astenuti: **0**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 in data 19/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, nonché, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e relativi allegati.
- l'art. 194 del TUEL dispone al comma 1 lett. a):
 1. *Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - ..omissis..*
- l' Art. 47 del vigente regolamento di contabilità dispone in caso di "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio" al comma 2:

"2. L'adozione della proposta consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è di competenza del Responsabile del servizio al quale è riconducibile il sorgere del debito. La proposta è corredata da una relazione che evidenzia, in particolare, la natura del debito e i fatti che lo hanno originato, le ragioni giuridiche che stanno alla base della sua legittimità e la documentazione eventualmente acquisita. La relazione indica anche le risorse finanziarie a copertura delle spese ed eventualmente formula un piano di rateizzazione. In carenza della copertura finanziaria può essere attivata la procedura a salvaguardia degli equilibri di bilancio."
- Il medesimo articolo dispone al comma 4:

"4. Le proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere corredate del preventivo parere dell'organo di revisione ed essere trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti. A tale adempimento provvede il Segretario generale entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della relativa deliberazione"

Considerato che:

- la dottrina e la giurisprudenza contabile (Ministero dell'Interno e Osservatorio sulla finanza locale) concordano nel ritenere che il debito fuori bilancio sia "...

un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali..." (Ministero dell' Interno F.L. 21/1993);

- il debito fuori bilancio si configura, pertanto, come un'obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme che disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile;
- l'art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili dall'ente locale quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel Principio contabile n.2 nel testo approvato dall'Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008, e che comprende le sentenze esecutive;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL :

- costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i

singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- diversamente dalle ultime indicazioni dei giudici contabili sulla possibilità del pagamento dei debiti fuori bilancio originati da sentenze esecutive prima del loro formale riconoscimento in consiglio comunale, la Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 4/2018, indica che il riconoscimento e la copertura finanziaria del debito fuori bilancio spettano, in via esclusiva e non delegabile, al solo Consiglio Comunale;
- con il D.lgs. 118/2011 il relativo principio applicato n. 4/2 ha formalizzato i criteri per una corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, stabilendo che essi vanno sempre imputati all'esercizio di scadenza, anche se riconosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio e rilevati in sede di rendiconto, mediante correlata riduzione del risultato di amministrazione;

Dato atto che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in

ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;
- il riferimento alle sole sentenze esecutive è giustificato nel ritenere in esse già perfezionato l'obbligo di pagare, in conseguenza dell'esecutività delle stesse e che per questo il debito nascente da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'art. 194 succitato, in quanto si impone all'ente in forza di una statuizione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Richiamati:

- il ricorso notificato in data 29/01/2024 ed acquisito al n. 26851/2024 di P.G. con il quale la ditta Autofficina Corradini S.r.l. e il Consorzio Italiano Strade e Ambiente chiedevano l'annullamento, tra l'altro, della Determina Dirigenziale del Comune di Reggio Emilia, R.U.A.D. n. 2248 del 27.12.2023, avente ad oggetto "Affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) ed art. 187, comma 1, D.Lgs. 36/2023 di "Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali, periodo 01 gennaio 2024 – 30 settembre 2024" CIG n. A0434034C07" e altri atti connessi;
- la deliberazione n. 13 ID del 01/02/2024 con la quale la Giunta Comunale autorizzava a resistere in giudizio;
- la sentenza n. 28/2024, pubblicata in data 18/06/2024 (allegato non pubblicabile), che ha definito il giudizio di cui sopra – iscritta al N. 00155/2024 REG.PROV.COLL.

E N. 00028/2024 REG.RIC. del Tribunale Amministrativo Regionale sede di Parma
– accogliendo in parte le richieste delle ricorrenti; in particolare:

“ Il Collegio condanna, invece, il Comune di Reggio Emilia al risarcimento dei danni subiti dall’operatore Autofficina Corradini s.r.l. in ragione dei dodici interventi di rimozione dei veicoli effettuati nel corso del mese di gennaio 2024 da altra società, per una somma corrispondente a € 4.664,99, oltre a rivalutazione ed interessi legali.

...

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sugli atti per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

- li rigetta, in parte, per quanto attiene alla invocata obbligatorietà della c.d. proroga tecnica;*
- li accoglie, in parte, secondo quanto precisato in parte motiva, con conseguente annullamento dell’affidamento diretto del servizio alla controinteressata M.P.M. s.r.l.;*
- dichiara la perdurante efficacia del contratto tra il Comune di Reggio Emilia e M.P.M. s.r.l. fino al 30 settembre 2024, con conseguente rigetto della relativa domanda giudiziale;*
- condanna il Comune di Reggio Emilia al risarcimento del danno in favore di Autofficina Corradini s.r.l. nei termini precisati in parte motiva, con rigetto delle restanti domande risarcitorie;*
- condanna il Comune di Reggio Emilia al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.000,00 (seimila/00), da corrispondere a Consorzio CISA e Autofficina Corradini s.r.l., oltre ad accessori di legge e refusione del contributo unificato.”*

- la nota PG 179378 del 28/06/2024 con la quale il legale di controparte diffidava il comune ad adempiere al disposto della sentenza;

Atteso che:

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall’art. 194 citato per l’adeguamento del debito fuori bilancio;

Rilevato, pertanto, che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;
- Ritenuto:
 - di imputare le somme indicate nella sentenza sopra richiamata, comprensive di interessi legali e connesse spese processuali, alla Missione/Programma 01.11 “Altri servizi generali”: al Codice di Piano Finanziario 1.10.05.02.001 “Spese per risarcimento danni a seguito sentenze” per € 4.664,99, e al Codice di Piano Finanziario 1.03.02.99.000 “Altri Servizi” per € **9.176,00**;

Visti:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma dove si prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art.187, c.3 quinquies;
- il parere allegato alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica del Dirigente dell'Avvocatura Comunale;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 allegato alla presente proposta di provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario.
- l'art. 47 del Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

- a) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- b) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore di omissis pari all'importo complessivo così ammontante:
 - c) quanto a € 4.664,99 a titolo di risarcimento del danno e interessi legali;
 - d) quanto a € 6.000,00 a titolo di spese processuali oltre a 15% per spese generali, CPA, IVA e refusione del contributo unificato, per un totale di € 9.176,00 ;
 - e) **TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 13.840,99**
 - f) derivante da sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Parma n. 28/2024, pubblicata in data 18/6/2024;
- g) di imputare la somma al bilancio di previsione 2024 alla Missione/Programma 01.11, codice di Piano Finanziario 1.10.05.02.001 "Spese per risarcimento danni a seguito sentenze" per € 4.664,99 e codice di Piano Finanziario 1.03.02.99.000 "Altri Servizi" per € **9.176,00**;
- h) di prendere atto che, sussistendone le ragioni, l'Amministrazione potrà procedere in appello nelle sedi competenti dal momento che il presente atto non costituisce acquiescenza alla Sentenza;
- i) di trasmettere la presente deliberazione agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 nonché 47 del vigente regolamento di contabilità;

j) di incaricare i competenti dirigenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Infine il **Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza al fine di consentire le ordinarie attività dell'Ente, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 dichiara **immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
GANDELLINI Dr. Stefano